

LICEO SCIENTIFICO STATALE "G. Bruno"

Liceo Scientifico – Liceo delle Scienze Umane – Liceo Linguistico
Via Volpicelli, snc - 80022 - ARZANO (NA) – tel./fax 081 573 26 25
Cod. Fisc. 93032980638 - Cod. Mecc. NAPS43000T

@mail: naps43000t@istruzione.it – @pec: naps43000t@pec.istruzione.it

PROT. 7024 VI-9 DEL 02/09/2025

- AI** **Personale Docente e A.T.A. del
Liceo Scientifico Statale "Giordano Bruno"
LORO SEDI**
- e**
- alle** **Studentesse e agli Studenti del
Liceo Scientifico Statale "Giordano Bruno"
Registri di classe**
- e**
- ai** **Detentori della responsabilità genitoriale, ovvero
ai Tutori, ovvero agli Affidatari delle Studentesse
e degli Studenti del Liceo Scientifico Statale
"Giordano Bruno"
ALBO**

OGGETTO: *regolamento per la vigilanza delle Studentesse e degli Studenti frequentanti il Liceo Scientifico Statale "Giordano Bruno" di Arzano (Napoli).*

Premesso che:

- ✚ il quadro normativo vigente (art. 10, D. Lgs 16 aprile 1994, n° 297, recante "Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado"; artt. 3, 4 e 8, D.P.R. 8 marzo 1999, n° 275, rubricato "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59"; "Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Istruzione e ricerca Periodo 2019-2021"; artt. 2047 e 2048 Codice Civile; Legge 11 luglio 1980, n° 312), assegna alla Scuola, al Dirigente scolastico ed al Personale Docente ed ATA, ciascuno secondo le proprie competenze, il dovere della sorveglianza delle allieve e degli allievi per tutto il tempo di affidamento;
 - ✚ la giurisprudenza prevede, in particolare, che l'obbligo si estenda dal momento dell'ingresso delle alunne e degli alunni nei locali dell'Istituto a quello della loro uscita (cfr. Cass. 5 settembre 1986, n° 5424), comprendendo il periodo destinato alla pausa didattica (cfr. Cass. 28 luglio 1972, n° 2590; Cass. 7 giugno 1977, n° 2342) ed in rapporto al grado di maturità delle allieve e degli allievi (cfr. Cass. 4 marzo 1977, n° 894);
 - ✚ la Corte dei Conti, sez. III, 19 febbraio 1994, n° 1623, ha ritenuto che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio,
- si ritiene doveroso restituire l'ordinamento che segue, teso a marcare il confine di responsabilità

LICEO SCIENTIFICO STATALE "G. Bruno"

Liceo Scientifico – Liceo delle Scienze Umane – Liceo Linguistico
Via Volpicelli, snc - 80022 - ARZANO (NA) – tel./fax 081 573 26 25

vigilanza delle studentesse e degli studenti in oggetto, anche maggiorenni¹, oltre il quale si configura l'ipotesi di *culpa in vigilando*, che il suindicato assetto normativo pone in capo al personale scolastico.

Accoglienza e vigilanza

L'art. 4, comma 4 del C.C.N.L. del personale del comparto Istruzione e ricerca Periodo 2019-2021 recita *"Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi"*. Peraltro, in forza delle specifiche professionali del profilo Collaboratore scolastico rese dell'Allegato A del medesimo C.C.N.L. 2019/2021, i collaboratori scolastici sono addetti ai servizi generali della scuola con compiti di *"accoglienza e sorveglianza nei confronti degli alunni - nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche, nel cambio dell'ora o nell'uscita dalla classe per l'utilizzo dei servizi e durante la ricreazione - e del pubblico"*.

Durante l'orario di servizio in classe, ai docenti non è consentito allontanarsi dalla propria aula lasciando da soli le alunne e gli alunni, se non per gravissimi, eccezionali ed improcrastinabili motivi e per tempi brevissimi. Ciò nondimeno in tali casi straordinari, il docente affida preventivamente le studentesse e gli studenti al collaboratore scolastico del piano, che provvede temporaneamente alla loro sorveglianza.

I docenti sono tenuti alla riproposizione dell'appello ad ogni cambio con il collega del turno precedente per verificare la completezza della scolaresca in carico.

I docenti possono autorizzare l'uscita una sola studentessa o un solo studente per volta per la fruizione dei servizi igienici. In tal caso, il docente è tenuto ad accertarsi che l'alunna o l'alunno venga vigilato nei corridoi dal personale collaboratore scolastico. In caso di ritardo oltre i 5 minuti nell'uso dell'utenza igienica da parte di una studentessa o di uno studente, una coppia di collaboratori scolastici si porterà nel nucleo w.c. per verificare l'eventuale insorgenza di malori o di impedimenti per il ritorno in aula. Contestualmente i docenti sono tenuti ad annotare il ritardo dell'alunna o dell'alunno sul registro di classe e, in caso di reiterazione del ritardo, ad informare il

¹ **Corte di Cassazione, sez. III Civile, Sentenza 20 novembre 2012**

La domanda e l'accoglimento di iscrizione alla frequentazione di una scuola - nella specie statale - fondano un vincolo giuridico tra l'allievo e l'istituto, da cui scaturisce, a carico dei dipendenti di questo, appartenenti all'apparato organizzativo dello Stato, accanto all'obbligo principale di istruire ed educare, quello accessorio di proteggere e vigilare sull'incolumità fisica e sulla sicurezza degli allievi, sia per fatto proprio, adottando tutte le precauzioni del caso, che di terzi, fornendo le relative indicazioni ed impartendo le conseguenti prescrizioni, e da adempiere, per il tempo in cui gli allievi fruiscono della prestazione scolastica, con la diligenza esigibile dallo status professionale rivestito, sulla cui competenza e conseguente prudenza costoro hanno fatto affidamento, anche quali educatori e precettori del comportamento civile e della solidarietà sociale, valori costituzionalmente protetti, e da inculcare senza il limite del raggiungimento della maggiore età dell'allievo.

Omissis.

LICEO SCIENTIFICO STATALE

"G. Bruno"

Liceo Scientifico – Liceo delle Scienze Umane – Liceo Linguistico
Via Volpicelli, snc - 80022 - ARZANO (NA) – tel./fax 081 573 26 25

docente coordinatore di classe per partecipare gli esercenti della responsabilità genitoriale, ovvero i tutori, ovvero gli affidatari della/del minore circa il mancato rispetto delle regole da parte dall'allieva o dell'allievo.

Sostituzioni di docenti assenti

Considerato che la vigilanza e la tutela delle studentesse e degli studenti sono prioritari rispetto a qualsiasi altra situazione o esigenza didattica, in caso di assenza di un docente ed in mancanza di disponibilità di altri docenti, si procederà al frazionamento della classe, assegnando gruppi di alunne e di alunni a docenti già impegnati in altra classe, nel rispetto della capienza massima dell'aula.

Il docente collaboratore del Dirigente o, in sua assenza, il docente Funzione strumentale (AREA 2 - Supporto allo sviluppo professionale ed al lavoro dei docenti Funzione strumentale), ed in subordine il docente presente con maggiore anzianità di servizio, ha la prerogativa di impartire disposizioni per la corretta esecuzione di tale direttiva.

Cambio aula al termine dell'ora di lezione

Si precisa che la responsabilità della vigilanza del docente è prevalente per la scolaresca servita rispetto a quella da servire; pertanto il docente è tenuto a trattenersi nell'aula con la classe fino all'arrivo del docente previsto per il cambio, ovvero del collaboratore scolastico libero. Ne consegue che al fine di assicurare la continuità della vigilanza delle scolaresche durante il cambio di turno dei docenti, i collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a favorire lo stesso cambio dei docenti, recandosi nei pressi delle aule interessate al cambio di turno. Il collaboratore scolastico, avuto l'affidamento della sorveglianza delle alunne e degli alunni da parte del docente, vigilerà sulla scolaresca finché non sarà giunto il docente in servizio nell'ora successiva, liberando così il docente affinché questi possa recarsi tempestivamente nell'aula in cui è programmata la sua lezione.

Sempre per favorire il cambio di turno tra i docenti, quindi per garantire la continuità della vigilanza sulle alunne e sugli alunni, i docenti che entrano in servizio a partire dalla 2^a ora in poi o che abbiano avuto un'ora "libera", al suono della campana di fine ora sono tenuti a farsi trovare già davanti all'aula della sezione/classe a cui dovranno fare lezione, in modo da consentire un rapido cambio del docente.

I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni antimeridiane o pomeridiane o ai cambi di turno dei docenti, debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi. In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sulle alunne e sugli alunni, prodigandosi nel contempo

LICEO SCIENTIFICO STATALE "G. Bruno"

Liceo Scientifico – Liceo delle Scienze Umane – Liceo Linguistico
Via Volpicelli, snc - 80022 - ARZANO (NA) – tel./fax 081 573 26 25

a far avvisare il Dirigente scolastico, ovvero il suo sostituto, della sopraggiunta criticità.

Spostamento alunne e alunni in palestra/laboratori

Le studentesse e gli studenti devono attendere nell'aula l'arrivo del docente ed in nessun caso devono raggiungere la palestra e/o i laboratori senza essere accompagnati dal docente in servizio, il quale sin dalla prima ora preleverà le alunne e gli alunni nella loro aula e li riaccompagnerà nella loro aula al termine delle attività svolte in palestra e/o nei laboratori, prima dell'inizio dell'ora successiva.

Colloqui con i familiari delle alunne e degli alunni

Gli estranei non possono accedere alle aule, ai laboratori, alla palestra. Per comunicazioni urgenti alle proprie ragazze o ai propri ragazzi, i Detentori della responsabilità genitoriale, ovvero i Tutori, ovvero gli Affidatari possono rivolgersi ai collaboratori scolastici addetti all'accoglienza del pubblico.

I docenti non possono convocare e ricevere i familiari delle studentesse e degli studenti durante l'orario di servizio in classe. A nessun familiare, in alcun caso, è consentito recarsi a colloquio con i docenti nelle aule durante lo svolgimento delle attività didattiche.

I colloqui devono svolgersi esclusivamente nei locali all'uopo predisposti in sede centrale e nella sede dipendente.

Compresenza con Esperti

Qualora sia prevista in orario curricolare la presenza di estranei in qualità di "esperti", a supporto dell'attività didattica, tali "esperti" permarranno nei locali scolastici per il solo tempo necessario all'intervento didattico. **In ogni caso la completa responsabilità didattica e la vigilanza sulla classe resta del docente in servizio, il quale è tenuto alla compresenza con l'esperto per tutta la durata dell'intervento.**

Certa di una puntuale applicazione di quanto disposto, è gradita l'occasione per porgere cordiali saluti.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Maria Luisa Buono
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.lgs. 39/1993*